



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSSELLA CATENA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1096/2025
RENATA SESSA	- Relatore -	UP - 14/10/2025
EGLE PILLA		R.G.N. 23424/2025
LUCIANO CAVALLONE		
DANIELA BIFULCO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza del 05/12/2024 del TRIBUNALE di Vercelli



Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore, LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

letta la memoria di replica presentata dagli avv. Massimo Mussato e Lucetta Patriarca, difensori del ricorrente, cn cui insistono nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5.12.2024, il Tribunale di Vercelli ha dichiarato 
 colpevole dei reati di cui agli articoli 610, comma 2, c.p., 582-585 c.p. in relazione all'utilizzo di un'arma e all'art. 577, comma 1 n. 1, ultima ipotesi, così riqualificati i fatti ricondotti nel capo A dell'imputazione al delitto di tentato omicidio, nonché del reato di cui agli articoli 582-585 in relazione agli articoli 576, comma 1, n. 1, ultima ipotesi, previa riqualificazione di una parte del fatto



ricondotto nel capo B al delitto di rapina, e, ritenuta la continuazione, riconosciute le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva reiterata specifica infra-quinquennale, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione. Ha altresì dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato in relazione al reato di cui all'art. 610, comma 1, c.p., così riqualificata una parte del fatto contestato al capo B dell'imputazione, per essere esso estinto per intervenuta remissione di querela.

Su richiesta dell'imputato, ha sostituito, ex art. 56-bis l. 689/81 e succ. mod., la pena inflitta di anni uno di reclusione con quella del lavoro di pubblica utilità.

2. Avverso la suindicata sentenza - inappellabilità ai sensi del disposto normativo di cui all'art. ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. - ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, quanto alla ritenuta sussistenza del reato di violenza privata aggravata e di lesione personale aggravata con riferimento ai fatti del 16.11.2023, enunciati originariamente al capo A dell'imputazione. Innanzitutto, si contesta il fatto che si sia ravvisata l'aggravante dell'uso dell'arma nell'utilizzo di un cuscino, che, per essere definito arma impropria, avrebbe dovuto essere impiegato con la finalità di ledere, non ravvisabile nel caso di specie, essendo stato, piuttosto, esso adoperato per brevissimo tempo al solo fine di indurre la persona offesa a smettere di gridare.

Quanto poi all'asserita minaccia posta in essere con l'utilizzo dei cocci di vetro si osserva che il dare per comprovato tale specifico dettaglio dell'azione dell'imputato privo della benché minima chiarezza in ordine alla sua effettiva collocazione nel tempo, nonché smentito categoricamente da parte del ricorrente, implica connotazione della motivazione assai vicina alla sua mancanza e comunque della sua manifesta illogicità. E tale annotazione va letta congiuntamente alla non credibilità della persona offesa, di cui si dirà innanzi.

Innanzitutto, vi è la vistosa contraddizione in cui è caduta la persona offesa avendo, essa, in dibattimento, affermato di non sapere come mai fosse stato scritto nella querela sporta innanzi ai Carabinieri che l'imputato le aveva cagionato plurimi tagli profondi all'addome. Il fatto che la persona offesa nel corso del proprio esame dibattimentale abbia preso le distanze dalle proprie dichiarazioni rese in fase di indagine non è circostanza di poco conto, non implica un automatismo in ordine alla sua credibilità, risolvendosi in una drastica contraddizione nell'ambito della stessa e



della sentenza che tale credibilità ha ritenuto. E a ciò si aggiunga che la stessa persona offesa il giorno successivo alla denuncia aveva provato ad alleggerire la posizione dell'imputato chiedendo ai militari se potesse tirarsi indietro in quanto teneva a lui.

Ebbene, in luogo di vedere e valutare detto atteggiamento di rivisitazione dei fatti come possibile presa di coscienza di avvenuta enfattizzazione o peggio dell'aver esposto fatti e circostanze non veritiere, il Tribunale, con un passaggio logico difficile da comprendere, pone detto atteggiamento, appunto ispirato alla ritrattazione, come conferma di credibilità della vittima. Anche in questo caso con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.

Parimenti contraddittoria appare poi la valutazione svolta dal Tribunale in relazione alle pratiche autolesionistiche della persona offesa liquidate dal giudice osservando che si trattasse di pratiche che riguardavano un periodo passato.

In maniera del tutto generica e sbrigativa il Tribunale ha affrontato il tema offerto dai consulenti della difesa, che, dopo avere analizzato i tagli sull'addome della vittima, hanno concluso che essi non sono affatto profondi e che, per come si presentavano, non erano riconducibili a colpi impressi con forza ed erano compatibili con gesti di autolesionismo. Il Tribunale, al riguardo, si è limitato ad affermare che le consulenze si erano risolte in un mezzo per screditare la persona offesa il cui racconto non appariva mosso da intento di calunnia.

Indi, il ricorso passa a valutare l'attendibilità della persona offesa.

Si evidenzia come spesso si sia dovuto ricorrere alle contestazioni in aiuto della memoria nonostante fosse trascorso meno di un anno dai fatti e come spesso la teste, persona offesa, sia caduta in contraddizioni o abbia affermato per la prima volta determinate circostanze in dibattimento ovvero circostanze smentite da altre emergenze processuali. La motivazione al riguardo resa dal Tribunale è illogica e aprioristica perché tende a giustificare tali inesattezze e contraddizioni con argomenti inconsistenti, quale la confusione in cui può essere incorsa la teste.

Si conclude che diverse sono le inverosimiglianze che caratterizzano il racconto della persona offesa che non possono in alcun modo giustificarsi, così come ha in premessa tentato di fare il Tribunale attraverso il riferimento alla non appellabilità della sentenza che avrebbe giustificato la non necessità di ripercorrere in modo analitico l'emergenza istruttoria.

2.2. Col secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli articoli 521, 522 del codice di rito, quanto alla ritenuta sussistenza dei reati di violenza privata aggravata e lesione personale aggravata e alla conseguente condanna con riferimento ai fatti enunciati originariamente al capo B dell'imputazione. Partendo da un'accusa originaria di rapina, il Tribunale ha pronunciato sentenza di condanna



per il reato di lesione personale. Previa derubricazione del reato di cui all'art. 628 in quello di cui all'articolo 610 c.p. ha dichiarato quest'ultimo estinto per intervenuta remissione di querela. Mentre le lesioni in argomento sono state ritenute sussistenti con riferimento al violento distacco delle unghie in gel. Il reato di cui all'articolo 582 è stato ritenuto procedibile d'ufficio in quanto aggravato dall'essere stato commesso per eseguire il delitto di violenza privata.

Sussiste nel caso di specie una trasformazione degli elementi essenziali della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge tanto da cagionare incertezza sull'oggetto della contestazione dalla quale scaturisce sotto un duplice profilo un reale e palpabile pregiudizio del diritto di difesa con riferimento al reato di lesione personale aggravato dal nesso teleologico. Si osserva come nel caso di specie in nessuna parte dell'originaria imputazione espressa al capo B si parli di lesioni procurate in seguito allo strappo delle unghie ricostruite in gel o di parti delle medesime. Certamente è descritta la condotta ma in nessun punto dell'imputazione vi è traccia della descrizione del nesso teleologico ravvisato dal giudice tra il reato di violenza privata e quello di lesioni.

2.3.Col terzo motivo deduce vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di violenza privata aggravata e lesione personale aggravata con riferimento ai fatti enunciati originariamente al capo B dell'imputazione. Al riguardo si evidenzia lo stridente contrasto esistente tra quanto dichiarato dalla persona offesa e quanto direttamente constatato nell'immediatezza da parte dei carabinieri intervenuti sul posto. Entrambi i Carabinieri intervenuti, [REDACTED] e Carabiniere [REDACTED] hanno ricordato di avere visto le unghie in gel della persona offesa spezzate, ma hanno escluso radicalmente la presenza di sangue nelle mani della persona offesa. Hanno escluso che la persona offesa riportasse segni visibili. Ed invero, la valutazione al riguardo del Tribunale si fonda su una mera asserzione possibilistica, avendo esso osservato come d'altro canto è possibile ritenere che lo strappo delle unghie in gel abbia provocato delle lesioni lievi, ancorché molto dolorose, con delle perdite ematiche limitate e destinate a interrompersi in pochi minuti. Laddove per ritenersi integrato il reato di lesione deve essersi verificata con certezza una malattia nel corpo della persona offesa. Il Tribunale in definitiva ha presupposto e sanguinamento delle mani in piena contraddizione con quanto affermato dai Carabinieri intervenuti sul posto che lo hanno espressamente escluso.

3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive



integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:

il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è nel suo complesso infondato, pur presentando tratti di inammissibilità.

1. Va premesso che la sentenza del Tribunale di Vercelli rientra nel novero delle sentenze inappellabili alla stregua del disposto normativo di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., essendo stata la pena inflitta sostituita, ex art. 56-bis l. 689/81 e succ. mod., con quella del lavoro di pubblica utilità.

Sicché l'impugnazione non è qualificabile come ricorso *per saltum* e va valutata con riferimento a tutti i vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. esperibili in caso di ricorso per cassazione.

Ciò posto, si devono rammentare i limiti che, tuttavia, contraddistinguono la valutazione di legittimità, dal momento che il disposto normativo di cui all'art. 606 del codice di rito nell'enunciare i vizi che possono essere fatti valere col ricorso per cassazione pone delle indicazioni precise al riguardo, che sono state oggetto di puntale interpretazione da parte di questa Corte oramai assunta a diritto vivente.

Ed infatti, è noto che l'orizzonte di verifica della Corte di cassazione è circoscritto alla ricerca di vizi logici ed argomentativi della sentenza, direttamente da essa desumibili nel confronto con i principi dettati dal diritto vivente per l'interpretazione delle norme applicate, mentre sono preclusi al sindacato di legittimità profili ricostruttivi della prova e della versione dei fatti articolata dai giudici di merito, in assenza di vizi di manifesta illogicità della motivazione ovvero di profili di travisamento della prova (cfr. *ex multis* Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O., Rv. 262965; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716).



I limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. (la cui violazione appare evocata nell'atto d'impugnazione), non sono nella sostanza mutati a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006. E' cioè da ribadire come la predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.

Tanto premesso, scorrendo il primo motivo, si ha modo di appurare che le censure sono portate sulla valutazione delle risultanze processuali, non già evidenziando effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma semplicemente invocandone uno di segno diverso sulla base di una critica che finisce con l'attaccare direttamente gli elementi acquisiti senza peraltro tener conto del complessivo quadro probatorio tracciato nella sentenza impugnata (ad es., si invoca la inattendibilità della persona offesa mettendo in evidenza circostanze di fatto, qui non sindacabili, che smentirebbero la versione dell'accaduto dalla medesima resa, e che, peraltro, non necessariamente si risolvono in contraddizioni inficanti o in contrasti decisivi ai fini della decisione, come peraltro già adeguatamente evidenziato nella pronuncia impugnata che ha indicato le ragioni per le quali i ripensamenti della persona offesa e le puntualizzazioni sopravvenute fossero piuttosto indicativi dell'autenticità del suo racconto, così alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata).

Il motivo ha operato una propria ricostruzione, selezionando, peraltro, aspetti del *decisum* e delle emergenze processuali, senza effettuare un effettivo confronto con l'intera ricostruzione svolta nella pronuncia impugnata, che ha, invece, dato conto di tutti i passaggi fattuali relativi all'episodio del 16.11.2023, ricostruiti sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, che hanno peraltro trovato conferme in altre emergenze processuali (in particolare, referti e fotografie) e in alcuni casi nelle stesse dichiarazioni dell'imputato (questi ha, ad esempio, ammesso proprio la circostanza di avere preso il cuscino, come anche aveva fatto in altra occasione, e di averlo collocato sul volto della persona offesa per farla smettere di gridare).

1.1. Cuscino che, quindi, è stato giustamente qualificato come arma impropria dal Tribunale per essere stato usato dall'imputato per zittire la vittima, atteso che anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi ai sensi



dell'art. 585 comma 2 cod. pen., quando, in un contesto aggressivo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona.

Ciò non significa, a differenza di quanto assume la difesa, che l'aggravante dell'uso di arma, impropria, sia ravvisabile solo nel caso in cui l'oggetto sia utilizzato per ledere.

Il fatto che la definizione di "arma" agli effetti penali sia contenuta nel comma secondo dell'art. 585 cod. pen., che al primo comma fa riferimento ai casi previsti dagli artt. 582, 583, 583-bis, 583-quinques e 584 cod. pen., non implica che essa sia riferibile ai soli casi in cui l'arma sia utilizzata per ledere, risultando, piuttosto, di portata generale tale definizione che ha inteso precisare che gli effetti penali per "armi" si intendono quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale sia l'offesa alla persona, tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo (oltre le esplodenti e i gas asfissianti o accecanti).

L'uso dell'arma è, d'altra parte, espressamente previsto come aggravante anche rispetto al reato di violenza privata, stante il richiamo espresso da parte dell'art. 610, comma 2, cod. pen. dell'art. 339, comma 1, cod. pen., che espressamente contempla l'aggravante dell'uso delle armi.

Sicché è per espressa previsione normativa che anche per il reato di violenza privata è ravvisabile l'aggravante dell'arma, che per definizione – ex art. 585 comma 2 c.p. - comprende qualsiasi strumento, che, come chiarito da questa Corte, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona (Sez. 5, Sentenza n. 17942 del 07/02/2020, Rv. 279174 – 01. Conf. Sez. V, n. 6763 del 1982, Rv. 154534-01).

Integra, quindi, gli estremi del delitto di violenza privata aggravato dall'uso di un'arma, di cui all'art. 610, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 339, comma primo, cod. pen., la condotta di chi adoperi un cuscino per impedire ad una persona di parlare, atteso che anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi ai sensi dell'art. 585, comma secondo, cod. pen. quando, in un contesto aggressivo, in determinate circostanze di tempo e di luogo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona. Offesa alla persona evidentemente da intendersi in senso lato.

1.2. Quanto alle lesioni, esse afferiscono oltre che ai graffi sul collo, pure ammessi dall'imputato, ma improcedibili, anche a quelli rinvenuti sull'addome della vittima, provocati mediante l'utilizzo di forbici chiuse trascinate sulla pelle; graffi che, pur non essendo risultati particolarmente profondi, si sono pur sempre risolti in delle lesioni, lasciando delle cicatrici visibili. E al riguardo il Tribunale ha anche spiegato la ragione per cui i tagli dall'evidente aspetto più recente non



potessero ricondursi alle pregresse pratiche di autolesionismo praticate in precedenza dalla ragazza.

Il primo motivo è, in definitiva, nel suo complesso infondato.

2. Il secondo motivo è infondato.

E' insussistente, invero, la violazione di legge in relazione agli artt. 521, 522 del codice di rito, denunciata col motivo in scrutinio.

Partendo da un'accusa originaria di rapina, il Tribunale ha pronunciato sentenza di condanna per il reato di lesione personale previa riqualificazione di una parte del fatto originariamente contestato nel reato di lesione personale. Previa derubricazione del medesimo reato di cui all'art. 628 in quello di cui all'articolo 610 c.p. ha dichiarato quest'ultimo estinto per intervenuta remissione di querela.

In particolare, il reato di lesione è stato ritenuto sussistenti con riferimento al violento distacco delle unghie in gel della persona offesa, e procedibile d'ufficio in quanto aggravato dall'essere stato commesso per eseguire il delitto di violenza privata – ed è di questo che si duole il ricorso.

Innanzitutto, non è ravvisabile, nel caso di specie, a differenza di quanto assume la difesa, una trasformazione degli elementi essenziali della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge tanto da cagionare incertezza sull'oggetto della contestazione con riferimento al reato di lesione personale aggravato dal nesso teleologico.

Si osserva, come nel caso di specie, a differenza di quanto assume la difesa, nell'originaria imputazione, sebbene non si faccia espresso riferimento a lesioni procurate in seguito allo strappo delle unghie ricostruite in gel né al nesso teleologico, vi è comunque la descrizione dell'azione violenta posta in essere dall'imputato "fino a strapparle le unghie ricostruite in gel pur di riuscire nel proprio intento", che era quello di strappare di mano alla persona offesa il cellulare, e al fine di raggiungere tale scopo l'imputato poneva in essere la condotta violenta oggetto di compiuta descrizione nell'imputazione, consistita, tra l'altro, nello stringere forte le mani della persona offesa.

D'altra parte, lo stesso ricorso ammette che certamente è descritta la condotta lamentando unicamente che in nessun punto dell'imputazione vi sia traccia della descrizione del nesso teleologico ravvisato dal giudice tra il reato di violenza privata e quello di lesione. Nesso teleologico che alla stregua dell'originaria imputazione di rapina non aveva ragion d'essere descritto, ma che era, comunque, insito nella descrizione complessiva della condotta, che si estrinsecava, appunto, anche attraverso l'azione violenta di stringere forte le mani della ragazza giungendo fino a strapparle le unghie in gel per farle mollare la presa.



Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, d'altro canto, affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

3. Il terzo motivo è aspecifico, non tenendo conto che il Tribunale ha ricostruito la sussistenza del reato di lesione riguardo allo strappo violento delle unghie in gel sulla base di quanto dichiarato dalla persona offesa che aveva riferito del sanguinamento, sia pur non prolungato, che era scaturito dall'azione violenta dello strappo, e non di una mera evenienza possibilistica, come lamenta il ricorso. Sanguinamento evidentemente dipeso dalla lesione provocata dalla violenza dell'azione posta in essere dall'imputato per strappare di mano alla persona offesa il telefono cellulare.

4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

In ragione del tipo di reato, in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Così deciso il 14/10/2025.

Il Consigliere estensore
RENATA SESSA

Il Presidente
ROSSELLA CATENA

